FNO TSRM e PSTRP
Federazione nazionale degli Ordini
dei tecnici sanitari di radiologia medica
e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983
n. 25 e 11.1.2018, n. 3

Roma, 15 ottobre 2026

ll.mo
Presidente della II Commissione
Giustizia
Camera dei Deputati
On. Ciro Maschio

Ill.mo
Relatore Atto Camera n. 2880
Camera dei Deputati
On. Paolo Pulciani

Ill.mi
Vicepresidenti, Segretari
e Membri Deputati
della II Commissione
Giustizia
Camera dei Deputati

Oggetto: **Disegno di legge A.C. 2880, recante misure in materia di organizzazione e funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (CCEPS). Relazione integrativa della FNO TSRM e PSTRP a seguito dell'audizione**

Illustri Onorevoli,

a seguito dell'audizione svolta dinanzi a codeste Commissioni riunite, la scrivente Federazione trasmette la presente relazione integrativa.

Si confermano integralmente i contenuti dell'intervento, da ritenersi integrati con alcune considerazioni di sistema maturate alla luce degli atti organizzativi recentemente adottati dalla Federazione in materia di attività della CCEPS. Lo scopo è offrire al Legislatore elementi concreti che rendano evidente la peculiare fisionomia della FNO TSRM e PSTRP, di cui la riforma dovrebbe tenere conto.

La Federazione ribadisce pieno e convinto apprezzamento per il disegno di legge. La disciplina che regola ancora oggi la Commissione centrale risale al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221. Si tratta di un impianto concepito per un sistema circoscritto a poche professioni, mentre oggi il sistema ordinistico sanitario comprende trentuno professioni, organizzate in Ordini e albi che rappresentano centinaia di migliaia di professionisti; la sola Federazione scrivente ne riunisce diciannove.

La sproporzione tra l'ampiezza del sistema e l'inadeguatezza degli strumenti organizzativi della Commissione ha prodotto conseguenze note: lentezza decisionale e un arretrato progressivamente stratificato, con tempi di definizione dei ricorsi non compatibili con le esigenze di certezza dei professionisti, degli Ordini e dei cittadini. Questi ultimi hanno diritto a un sistema di vigilanza deontologica tempestivo ed effettivo. Una giustizia disciplinare tardiva non tutela il professionista, che

Copia conforme all'originale - Protocollo In uscita n. 0006344/2026 del 15/10/2026 15:38:07

Piazza dei SS. Apostoli, 49
00187 Roma
C.F. 01682270580
Tel. +39 0677590560
www.tsrm-pstrp.org
federazione@tsrm.org
federazione@pec.tsrm.org

Copia conforme all'originale - Protocollo In uscita n. 0006344/2026 del 15/10/2026 15:38:07

resta a lungo incerto sulla propria posizione professionale ed economica. Non tutela gli Ordini, la cui azione di vigilanza perde efficacia deterrente. Non tutela l'utenza, che dalla deontologia trae una garanzia sostanziale di qualità e sicurezza delle cure.

Per queste ragioni la Federazione condivide la scelta di una riforma organica, anziché di ulteriori interventi settoriali. Tale scelta riconosce che il presidio giurisdizionale della deontologia sanitaria è un elemento costitutivo, e non accessorio, del sistema ordinistico. La giurisdizione disciplinare non è uno strumento contro i professionisti, ma a loro favore: un sistema disciplinare efficiente, con sedi decisionali adeguate, procedure certe e garanzie difensive effettive, è ciò che distingue una professione sanitaria ordinata da una mera attività di prestazione di servizi.

La Federazione apprezza in particolare tre scelte del provvedimento: (i) la riorganizzazione della Commissione in sezioni specializzate, (ii) la razionalizzazione delle fasi e dei termini procedimentali, ispirata al principio di ragionevole durata, e (iii) le disposizioni transitorie per i procedimenti pendenti, che consentono di affrontare l'arretrato senza soluzione di continuità nella tutela.

La specializzazione acquista un rilievo ancora maggiore se si considera la concreta articolazione delle controversie devolute alla Commissione:

- i ricorsi in tema di iscrizione e cancellazione (art. 9 del d.P.R. n. 221/1950);
- i ricorsi sulla regolarità delle operazioni elettorali (art. 21);
- le impugnazioni dei provvedimenti disciplinari emessi dai Consigli direttivi degli Ordini territoriali (art. 53);
- i procedimenti disciplinari nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi (art. 15, comma 1, lett. g, del d.lgs. C.p.S. n. 233/1946);
- i procedimenti disciplinari nei confronti dei componenti della stessa Commissione appartenenti alle professioni sanitarie e dei componenti dei Comitati centrali delle Federazioni nazionali (art. 18).

Si tratta di ambiti diversi per struttura, funzione e contenuto tecnico-professionale. In un sistema che abbraccia trentuno professioni con profili profondamente diversi, la specializzazione è una condizione imprescindibile di qualità del giudizio.

La specificità della nostra Federazione impone su questo punto una precisazione. Il nuovo articolo 17 prevede che, quando si giudica un professionista, almeno tre componenti del collegio appartengano alla sua medesima *categoria*. Questa previsione costituisce una garanzia essenziale. Tuttavia, FNO TSRM e PSTRP comprende numerose professioni con profili, attività e codici deontologici distinti. A nostro avviso, pertanto, si pone la necessità che il testo chiarisca espressamente che per "categoria" si intende la specifica professione sanitaria del ricorrente, e non la Federazione nel suo insieme.

La richiesta trova riscontro nella prassi organizzativa già efficacemente messa in atto da questa Federazione nazionale. Il nostro vademecum interno, approvato lo scorso 8 settembre, prevede che la Commissione ordinaria, nominata dal Comitato centrale con funzione di supporto istruttorio e preparatorio del Presidente/magistrato, possa chiedere il parere delle Commissioni rappresentative delle singole professioni, nominate dalle Commissioni di albo nazionali. Ciò avviene nelle controversie disciplinari, quando il caso presenti profili tecnici, deontologici o professionali specifici della professione interessata. Avviene altresì nelle controversie ordinistiche, ad esempio quando occorra valutare la sussistenza del titolo abilitante ai fini dell'iscrizione, della cancellazione o della reiscrizione. Il parere è

Copia conforme all'originale - Protocollo In uscita n. 0006344/2026 del 15/10/2026 15:38:07

invece escluso in materia elettorale, nella quale non vengono in rilievo profili propri della singola professione.

Il parere è naturalmente facoltativo e non vincolante, ma deve essere acquisito agli atti e portato a conoscenza del Presidente/magistrato, cui resta la decisione finale. Questa disciplina riconosce che, all'interno della Federazione, non esiste un sapere professionale indistinto e fungibile. Esiste invece una pluralità di competenze specialistiche che, in determinati casi, devono concorrere alla corretta definizione del giudizio.

La natura non vincolante del parere ne conferma la funzione di supporto tecnico all'istruttoria, senza incidere sull'autonomia della funzione decisoria.

La riforma in discussione dovrebbe recepire espressamente questa esigenza. La specializzazione delle sezioni e dei collegi non può esaurirsi in una ripartizione astratta delle competenze ma deve tradursi in meccanismi che assicurino, quando necessario, l'apporto di conoscenze aderenti alla concreta professionalità del soggetto giudicato.

Ciò precisato, deve ribadirsi che uno dei profili più significativi del provvedimento è, ad avviso della Federazione, il superamento dell'effetto sospensivo automatico della sanzione disciplinare conseguente alla proposizione del ricorso. La disciplina vigente lo prevede, e il disegno di legge lo sostituisce con un procedimento cautelare affidato a una delibera collegiale.

Questa scelta è coerente con l'orientamento della giurisprudenza costituzionale, che ha più volte affermato l'esigenza di una valutazione individualizzata in materia disciplinare e la censurabilità degli automatismi che sottraggono all'organo disciplinare ogni potere di apprezzamento.

Il provvedimento si muove dunque nella direzione indicata dalla Consulta: più discrezionalità motivata e meno automatismi, più garanzie sostanziali e meno formalismi apparenti. La struttura plurale della Federazione rafforza l'opportunità che anche la decisione cautelare tenga conto del concreto contenuto professionale della vicenda, valorizzando le competenze specifiche della professione interessata.

Il disegno di legge prevede, poi, un contributo unificato di 500 euro, oltre alle spese forfettarie, identico per controversie molto diverse, incluse quelle sull'iscrizione e sul silenzio dell'Ordine. La Federazione chiede di valutare un importo graduato in base alla tipologia di controversia instaurata dinanzi alla CCEPS.

Del resto, un'impugnazione elettorale, un ricorso sul diniego di iscrizione e l'impugnazione di una radiazione hanno natura, complessità e incidenza sulla posizione del ricorrente profondamente diverse. Un importo uniforme rischia di gravare in modo sproporzionato proprio sulle controversie con cui il professionista chiede tutela per l'accesso o la permanenza nell'esercizio della professione.

***

Quale ulteriore spunto di riflessione a beneficio del Legislatore, qui di seguito si illustrano le misure organizzative che, per quanto di sua specifica competenza, questa Federazione ha già adottato a sostegno del funzionamento della CCEPS. Con nota del 28 settembre 2026, prot. n. 5771, indirizzata ai Presidenti delle Commissioni di albo nazionali e, per conoscenza, ai componenti del Comitato centrale, ha trasmesso:

- il vademecum sulle competenze della CCEPS, adottato per garantire uniformità procedurale e un adeguato supporto tecnico-professionale;

Copia conforme all'originale - Protocollo In uscita n. 0006344/2026 del 15/10/2026 15:38:07

- il calendario delle udienze previste per gli anni 2026 e 2027;
- le linee guida sui gettoni di presenza e sui rimborsi spese dei componenti designati dal Comitato centrale e dalle Commissioni di albo nazionali.

Siffatte modalità di condivisione e trasmissione erano già state concordate con la Presidenza e la Segreteria della CCEPS.

Il vademecum definisce un *iter* procedurale completo. Attualmente il fascicolo viene protocollato dalla cancelleria e assegnato alla Commissione ordinaria, che ne qualifica la materia come elettorale, disciplinare od ordinistica e valuta la necessità del parere. Se il parere è ritenuto opportuno, la richiesta viene trasmessa via PEC alla Federazione, che la inoltra alla Commissione rappresentativa della professione interessata. Il parere deve indicare i cinque componenti che lo hanno predisposto e deve essere reso entro sette giorni lavorativi; decorso inutilmente il termine, il procedimento segue il suo corso. La Commissione ordinaria redige infine una relazione istruttoria riepilogativa e trasmette il fascicolo completo al Presidente/magistrato per la decisione.

Il termine breve e il principio per cui il silenzio non arresta il procedimento dimostrano che l'apporto specialistico può essere assicurato senza compromettere la ragionevole durata del giudizio. Queste indicazioni hanno ovviamente natura organizzativa interna, ma la Federazione ritiene utile che il Legislatore ne tenga conto. Una gestione efficace di un sistema federativo con un numero così elevato di professioni richiede procedure di coordinamento chiare, tempi definiti, canali formali di trasmissione e criteri istruttori uniformi. La riforma dovrebbe quindi considerare non soltanto il livello centrale della decisione, ma anche i flussi istruttori e il supporto specialistico che la struttura del sistema ordinistico rende necessari.

Altro aspetto sul quale richiamiamo l'attenzione del Legislatore riguarda il riconoscimento del ruolo dei componenti della CCEPS.

L'articolo 17, comma 12, stabilisce la gratuità della partecipazione alle sezioni della Commissione ed esclude compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese e ogni altro emolumento. La Federazione non contesta questa scelta. Ne comprende le ragioni di finanza pubblica e ne condivide il significato di servizio: partecipare all'organo di giustizia disciplinare è, per un professionista sanitario, un dovere verso la propria comunità professionale.

Ferma la gratuità delle funzioni, la Federazione ritiene necessario un adeguato riconoscimento istituzionale e professionale per i componenti designati tra i professionisti sanitari. Essi apportano una competenza tecnica senza la quale il giudizio disciplinare rischierebbe di ridursi a un esercizio formale. Tale riconoscimento potrebbe comprendere:

- il riconoscimento formale dell'incarico nel *curriculum* e nei percorsi di valorizzazione delle competenze;
- l'attribuzione di crediti di formazione continua, in ragione del contenuto di aggiornamento deontologico e giuridico dell'attività;
- idonee garanzie nei confronti dei datori di lavoro, affinché la partecipazione alle sedute non diventi un onere insostenibile per il professionista dipendente;
- forme di attestazione pubblica del servizio reso.

Copia conforme all'originale - Protocollo In uscita n. 0006344/2026 del 15/10/2026 15:38:07

Si tratta di misure a costo nullo o quasi nullo, ma di grande valore pratico. La partecipazione alla CCEPS comporta un impegno qualificato, continuativo e gravoso e, senza un riconoscimento adeguato, il rischio concreto è una crescente difficoltà nel reperire i componenti.

É, dunque, necessario evitare che si riprodurrebbero, in forme nuove, le stesse paralisi che la riforma intende superare.

La Federazione, in conclusione, esprime una valutazione complessivamente e convintamente positiva del disegno di legge A.C. 2880. Il provvedimento interviene su una normativa vetusta, rafforza gli strumenti giurisdizionali a tutela delle professioni sanitarie, sostituisce un automatismo rigido con un procedimento cautelare coerente con la giurisprudenza costituzionale e dota la Commissione centrale di una struttura adeguata all'ampiezza del sistema ordinistico. Auspichiamo, pertanto, un *iter* parlamentare rapido e positivo.

Il testo potrebbe essere ulteriormente rafforzato tenendo conto in modo più esplicito della struttura multiprofessionale di talune Federazioni nazionali ed, in particolare, della FNO TSRM e PSTRP e delle diciannove professioni che essa rappresenta. In questa prospettiva si sottopongono alla valutazione delle Commissioni le seguenti proposte:

a) precisare che la nozione di "categoria" di cui all'articolo 17 si riferisce alla specifica professione sanitaria del soggetto giudicato;

b) prevedere strumenti che assicurino, quando necessario, l'apporto tecnico-deontologico della singola professione interessata;

c) graduare il contributo unificato in relazione alla tipologia di controversia;

d) affiancare alla gratuità delle funzioni forme di riconoscimento istituzionale e professionale dei componenti.

Il vademecum già adottato dalla scrivente e la comunicazione già trasmessa alla CCEPS dimostrano che queste esigenze nascono da prassi organizzative già definite e da bisogni funzionali già emersi, di cui chiediamo sia tenuto conto.

La FNO TSRM e PSTRP conferma la propria piena disponibilità a fornire ogni supporto tecnico, conoscitivo e istituzionale che le Commissioni e il Parlamento ritengano utile, nel perfezionamento del testo, nella fase attuativa e regolamentare e nell'avvio del nuovo assetto, nella convinzione che su un tema come la qualità della giustizia nelle professioni della salute, la collaborazione tra Istituzioni parlamentari e sistema ordinistico sia un valore aggiunto da tutelare.

Distinti saluti

Il Presidente
Diego Catania